

**Art. 1)** La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Frosinone CF: 80000230609, con sede in Frosinone, Viale Roma SNC, per il seguito denominata più brevemente CAMERA, istituisce con Delibera di Giunta camerale n. 62 del 18/07/2013 un FONDO DI GARANZIA pari a € 300.000,00.

**Art. 2)** Il Fondo di garanzia ha lo scopo di garantire nella misura del 30%, in aggiunta alla garanzia dei Confidi, finanziamenti a favore delle imprese della provincia di Frosinone, meritevoli ed associate ai Confidi.

**Art. 3)** Ai fini del presente Regolamento sono Confidi i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che hanno per oggetto la prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione del credito alle piccole e medie imprese, consorziate o socie da parte di banche o di altri soggetti operanti nel settore finanziario, nonché prestano i servizi connessi o strumentali alle prestazioni di garanzia o, comunque, rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in L. 24 novembre 2003, n. 326.

**Art. 4)** Il FONDO DI GARANZIA di cui all'art. 1), sarà operativo nei confronti dei Confidi e delle Banche che accettano il presente Regolamento. Le Banche ed i Confidi devono altresì indicare, al momento dell'accettazione, gli estremi delle convenzioni da loro sottoscritte, di cui dovranno allegare copia, che regolano i finanziamenti finalizzati al consolidamento delle passività a breve dell'impresa e contemporaneamente all'aumento del capitale proprio dell'imprenditore.

**Art. 5)** La somma del FONDO DI GARANZIA di € 300.000,00 viene versata in depositi vincolati presso le banche che accetteranno il presente Regolamento. Le risorse depositate non potranno essere ritirate dalla Camera fino al momento dell'estinzione e definizione di tutte le operazioni cogarantite dal FONDO DI GARANZIA di cui all'art. 1). Le Banche destinatarie dei depositi vincolati opereranno in base alle convenzioni già sottoscritte con i Confidi di cui all'art. 4).

**Art 6)** Il plafond di risorse finanziarie destinate dalle banche destinatarie dei fondi vincolati alle operazioni di consolidamento/finanziamento, di cui al successivo art. 7), è pari, in ragione del coefficiente moltiplicatore 20, ad euro 6.000,00 (sei milioni/00), indicato come PLAFOND.

**Art. 7)** I finanziamenti cogarantiti dal Fondo di garanzia dovranno essere finalizzati al consolidamento delle passività a breve dell'impresa e contemporaneamente all'aumento del capitale proprio dell'imprenditore allo scopo del miglioramento del rating e dell'aumento/mantenimento della liquidità dell'impresa. I finanziamenti che le banche potranno concedere ad ogni singola impresa dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- durata massima: 84 mesi;
- importo massimo € 100.000,00.

Per tutte le altre condizioni si fa riferimento alle convenzioni tra Banche e Confidi di cui all'art. 4).

Banca Popolare del Lazio  
IL DIRETTORE GENERALE

CONFIDI PMI FROSINONE Soc. Coop

**Art. 8)** Le richieste di consolidamento/capitalizzazione dovranno essere presentate alle Banche dai Confidi ai sensi e con le modalità previste dalle convenzioni tra loro sottoscritte ed in corso di validità, di cui all'art. 4). La cogaranzia camerale può essere richiesta per i finanziamenti alle imprese di tutti i settori di attività con i seguenti requisiti:

- sede legale o unità locale ubicata nella provincia di Frosinone e regolarmente iscritte al Registro imprese della CAMERA (nel caso di sola unità locale ubicata nella provincia di Frosinone, la stessa dovrà essere iscritta nel R.I. da non meno di due anni);
- regolare denuncia di inizio attività;
- regolare pagamento del diritto annuale camerale

**Art. 9)** Le domande di finanziamento saranno istruite dai Confidi che provvederanno alla loro presentazione in Banca. La Camera di Commercio, su richiesta del Confidi, effettuerà una valutazione formale delle stesse e, in caso di valutazione positiva, rilascerà una lettera di cogaranzia, pari al 30% dell'importo del finanziamento, a favore del Confidi che sarà inviata per conoscenza alla BANCA.

**Art. 10)** La Banca provvederà a dare esito delle richieste di finanziamento anche alla CAMERA con l'indicazione dei termini dell'operazione e di tutte le altre informazioni che la CAMERA ritiene utili. La CAMERA effettuerà il monitoraggio sul PLAFOND (art. 6) e sul FONDO DI GARANZIA (art. 1). La CAMERA, le Banche ed i Confidi dovranno garantire la circolazione delle informazioni allo scopo del monitoraggio delle risorse e dell'andamento dell'iniziativa.

**Art. 11)** In caso di insolvenza dell'impresa, la Banca in possesso della lettera di cogaranzia della CAMERA, potrà attivare, con le stesse modalità previste delle convenzioni con i Confidi, oltre alla garanzia del Confidi anche la cogaranzia della Camera e richiedere al Confidi, indicando gli estremi della lettera di cogaranzia della CAMERA, il pagamento della parte garantita dal Confidi e dalla Camera. La Camera in ogni caso risponde nel limite dell'importo del Fondo di garanzia di cui all'art. 1) le cui risorse sono depositate presso le Banche ai sensi dell'art. 5), esaurito il quale gli oneri di ogni eventuale insolvenza restano a carico della Banca.

**Art. 12)** Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile

**Art. 13)** Le parti convengono che tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento vengano devolute alla competenza esclusiva della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone

Frosinone lì, 14 DIC. 2013

IL PRESIDENTE  
(Marcello Pigliacelli)

CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE - Viale Roma - 03100 Frosinone

BANCA POPOLARE DEL LAZIO  
IL DIRETTORE GENERALE  
ALE

CONFIDI PMI FROSINONE SOC. COOP.

**PER ACCETTAZIONE**

**IL CONFIDI**

\_\_\_\_\_

**e la BANCA**

Banca Popolare del Lazio  
Soc. Coop. a r.l.  
Via Martiri della Fosse, 9  
00049 Roma (RM)  
Cod. Fisc. e P.IVA 04781291002

**DICHIARANO DI ACCETTARE INTEGRALMENTE IL PRESENTE REGOLAMENTO.**

Ai sensi dell'art. 4) si indica la Convenzione , di cui si allega copia, che regolerà i rapporti tra impresa, Confidi e Banca: Convenzione sottoscritta il \_\_\_\_\_

Le parti convengono che tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento vengano devolute alla competenza esclusiva della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone

Data **14 DIC. 2013**

Banca Popolare del Lazio  
IL DIRETTORE GENERALE

**PER ACCETTAZIONE**  
C.A.M. FROSINONE Soc. Coop.  
Presidente del Consiglio di Gestione  
Stefano MANCINI

CONVENZIONE

tra

Il consorzio Confidi PMI Frosinone Soc. Coop. per azioni, con sede in Frosinone, Via Mastruccia 12/14, costituita con atto Notaio Avv. Francesco Raponi, trascritto al n. 00302650601 del 22/02/2007, iscritta al REA nr. FR 146220, iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 del T.U.B. (di seguito chiamata Confidi), in persona del suo Presidente Mancini Stefano, nato a Sora (FR) il 01/01/1965 a quanto autorizzato dal Consiglio di Gestione, domiciliato per la carica presso la Sede del Confidi PMI Frosinone.

e

La BANCA POPOLARE DEL LAZIO Soc. Coop. per Azioni (di seguito denominata "Banca") con sede legale in Velletri – Via Martiri Fosse Ardeatine, 9 – Codice fiscale e partita IVA n. 04781291002 – R.E.A. di Roma nr. 802414; rappresentata dal Direttore Generale Rag. Massimo Lucidi nato a Roma il 29/05/1951, domiciliato per la carica presso la sede della Banca.

Premesso che

il Confidi, al fine di perseguire concretamente lo scopo sociale, intende costituire a favore della Banca una garanzia collettiva nella forma di Fondo vincolato in denaro e/o titoli di largo mercato, a tutela degli affidamenti concessi ai propri associati.

Si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

La Banca, allo scopo di assecondare il perseguimento delle finalità istituzionali del Confidi medesimo e cioè favorire l'accesso al credito delle imprese associate, secondo la normale prassi seguita dalla Banca stessa per ciascuna forma di finanziamento, potrà deliberare, previa presentazione e assunzione parziale dei rischi da parte del Confidi, la concessione di crediti alle imprese alle condizioni e con le modalità previste dalla medesima Convenzione.

Articolo 2

Il Confidi, a garanzia dei finanziamenti accordati dalla Banca ai sensi della presente Convenzione si impegna a costituire i seguenti depositi:

- Conto di garanzia Confidi, che verrà alimentato da somme di denaro all'uopo stanziato e mediante apporto dei soci consorziati.
- Conti garanzie e/o fidejussioni da altri enti pubblici.

Le somme depositate su tali conti potranno essere reinvestite, a richiesta del Confidi, in titoli di gradimento della banca, che verranno depositati in amministrazione e custoditi presso la stessa, rimanendo ad esclusivo carico del depositante le eventuali imposte e tasse tempo per tempo vigenti.


Le somme depositate sui c/c predetti e/o investite come sopra specificato costituiscono il fondo di garanzia (di seguito Fondo) e, nei limiti dell'importo globale delle garanzie tempo per tempo concesse dal Confidi, non potranno essere né ritirate, né cedute a terzi, né fatte oggetto di qualsivoglia atto dispositivo se non in seguito a cessazione del presente accordo e comunque solo gradualmente in relazione alla progressiva estinzione dei finanziamenti garantiti.

Resta salva la facoltà per il Confidi, in relazione alla situazione dei rischi in essere, di disporre liberamente delle somme eccedenti depositate sui c/c di cui all'art. 2.

### Articolo 3

Il Fondo garantisce

- il 50% dell'eventuale perdita subita dalla Banca in relazione ad ogni singolo finanziamento concesso relativamente alle forme tecniche di cui all' "Allegato Fidi e Condizioni".

 Per perdita si intende il capitale iniziale oggetto della garanzia oltre interessi, accessori ed interessi di mora, le spese legali ripetibili ed irripetibili, al netto delle somme eventualmente recuperate dalla Banca nei confronti dell'Impresa Associata e/o di eventuali terzi garanti. Per quanto riguarda modalità e tempi di escussione del Fondo, nonché per l'individuazione del momento in cui viene determinata la perdita definitiva, si rimanda al successivo art. 12.

La Banca ha inoltre diritto di rivalersi nei confronti del Confidi, sempre entro i limiti suddetti, per tutte le somme che, a seguito di fallimento o altra procedura concorsuale dell'Impresa Associata finanziata, la Banca dovesse restituire a qualsiasi titolo alla procedura fallimentare relativamente a finanziamenti disciplinati dalla presente Convenzione.


### Articolo 4

I conti correnti di cui al precedente art. 2. saranno regolati alle migliori condizioni, comunque stabilite mediante scambio di corrispondenza tra le parti, da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.

### Articolo 5

La Banca potrà concedere ai sensi della presente Convenzione affidamenti alle Imprese Associate al Confidi, per un importo massimo complessivamente pari a 20 volte l'importo totale del Fondo costituito in pegno di cui all'Art.2).

Il Confidi è obbligato a reintegrare il Fondo qualora, per qualsiasi causa, il rapporto di cui al primo comma del presente articolo dovesse ridursi; sarà cura della Banca comunicare al Confidi la necessità di reintegrare il Fondo, inviando apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r.



Nelle more del reintegro del Fondo, le domande di finanziamento verranno tenute in sospeso; la Banca potrà altresì procedere alla disdetta della presente convenzione, nel caso il Confidi non provvedesse al reintegro del Fondo, entro 30 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata a.r. di cui del comma 2 del presente articolo.

#### Articolo 6

Le forme tecniche e, in relazione a ciascuna forma tecnica, i limiti complessivi ed individuali (per ciascuna Impresa Associata), nonché i tassi di interesse e/o parametri di riferimento degli affidamenti concedibili ai sensi della presente Convenzione sono definiti nell' "Allegato Fidi e Condizioni", parte integrante della Convenzione, e possono essere aggiornati mediante scambio di corrispondenza.

#### Articolo 7

Sugli affidamenti concessi, la Banca, su espresso ordine di bonifico in favore del Confidi rilasciato dalle Imprese Associate, effettuerà una trattenuta a titolo di contributo alle spese di gestione e/o al fondo rischi dovuto al Confidi dalle Imprese stesse da applicarsi all'atto dell'erogazione sui finanziamenti a scadenza e una volta l'anno sugli affidamenti a revoca. Il Confidi comunica alla Banca, per iscritto ed in via generale, la misura della trattenuta.

Le Imprese Associate beneficiarie degli affidamenti ai sensi della presente Convenzione, contestualmente alla richiesta di credito, rilasciano apposita autorizzazione alla Banca per l'applicazione di detta trattenuta in sede di perfezionamento dell'affidamento. La Banca svolge, quindi, l'incarico di tramite per l'esecuzione del pagamento convenuto tra l'Impresa Associata ed il Confidi.

#### Articolo 8

Le domande di affidamento delle imprese associate potranno essere presentate alla Banca dal Confidi, ad esse dovrà essere allegata la comunicazione di delibera del Confidi, nella quale sia definito: importo dell'affidamento, forma tecnica, durata e modalità di rimborso.

#### Articolo 9

La Banca curerà, entro 30 gg., salvo particolari casi, l'istruttoria delle domande di affidamento pervenute in conformità delle proprie norme statutarie e regolamentari, eventualmente richiedendo le ulteriori garanzie ritenute opportune.

L'apprezzamento del merito di credito dell'Impresa Associata richiedente l'affidamento è demandato all'insindacabile giudizio della Banca, al fine della decisione circa la concessione o il diniego del credito.

Al fine dell'applicazione, nell'ambito delle previsioni di cui al precedente art. 6, delle condizioni economiche dell'affidamento, ove concesso, la Banca potrà tenere conto della classe di rating assegnata dalla Banca stessa alle singole Imprese Associate.

## Articolo 10

Resta convenuto tra le parti che, per le operazioni rientranti nella presente Convenzione ed al fine dell'ottenimento delle garanzie ivi previste, l'importo deliberato dal Confidi ai sensi del precedente art. 8 sarà vincolante per la Banca.

Per la validità della garanzia del Confidi la concessione delle operazioni dovrà comunque essere formalizzata mediante scambio di corrispondenza.

## Articolo 11

La Banca potrà revocare in qualsiasi momento gli affidamenti concessi ai sensi della presente Convenzione – compatibilmente con la natura dei crediti stessi - anche prima della decorrenza del termine, informandone entro 30 gg. la controparte tramite lettera raccomandata a/r, indirizzata contemporaneamente all'impresa affidata. Nella suddetta comunicazione si dovrà altresì intimare il pagamento del credito.

## Articolo 12

Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di rientro da parte dell'Impresa Associata finanziata, la Banca, informandone il Confidi, provvederà sollecitamente ad iniziare le opportune azioni di recupero nei confronti dell'obbligato principale e degli eventuali terzi garanti, nella forma e nei modi che riterrà più opportuni.

Eseguiti gli atti iniziali, e cioè atti giudiziali introduttivi di procedure esecutive o cautelari, la Banca potrà richiedere l'intervento del Confidi a mezzo di comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R, con dettagliata esposizione dei conteggi relativi alle somme dovute. Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Associata finanziata, l'intervento del Confidi potrà essere richiesto dopo il deposito della domanda di insinuazione nel passivo. Nel caso di ammissione a concordato preventivo dell'Impresa Associata finanziata, l'intervento del Confidi potrà essere richiesto dopo la sentenza di omologazione.

Sarà cura del Confidi richiedere periodicamente alla Banca l'aggiornamento sull'evolversi degli atti legali

Dopo la comunicazione di cui all'Art. 11, la Banca, sentito il parere del Confidi, deciderà se vi siano i presupposti per iniziare o per proseguire utilmente le azioni legali.

Trascorsi 60 giorni dall'invio al Confidi della richiesta di intervento successivamente al compimento degli atti giudiziali di cui al precedente comma 2, ovvero dalla comunicazione di mancanza dei presupposti per il compimento o la prosecuzione degli atti stessi di cui al precedente comma 4, la Banca potrà, a proprio insindacabile giudizio:

1. addebitare i conti correnti indicati al precedente art. 2 in misura proporzionale al loro ammontare ed a tal fine il Confidi rilascia espressa autorizzazione all'addebito;

2. ovvero vendere i titoli vincolati a garanzia a norma del citato art. 2 e soddisfarsi sul ricavato, a tal fine il Confidi rilascia in favore della Banca mandato a vendere i titoli in parola e compensare il credito della Banca stessa ai sensi della presente Convenzione con quello del Confidi dipendente dalla vendita dei titoli. L'eventuale eccedenza dovrà essere accreditata sul rispettivo conto corrente indicato all'art. 2.

Nel caso il Fondo non presentasse la necessaria capienza per effettuare l'addebito di cui al punto 1. del precedente comma, la Banca comunicherà al Confidi la necessità di reintegrare il Fondo, inviando apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r.

Nelle more del reintegro del Fondo, le domande di finanziamento verranno tenute in sospenso; la Banca potrà altresì procedere alla disdetta della presente convenzione, nel caso il Confidi non provvedesse al reintegro del Fondo, entro 30 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata a.r. di cui del comma precedente.

Al fine di determinare l'ammontare della perdita definitiva fanno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca.

#### Articolo 13

Ottenuto l'intervento del Confidi, la Banca potrà, a suo insindacabile giudizio, proseguire nelle azioni giudiziali sia nei confronti dei debitori principali, che dei terzi garanti, anche in nome e per conto del Confidi.

Qualora pervengano, da parte dei debitori, proposte volte alla sistemazione a saldo, stralcio e transazione delle esposizioni debitorie in sofferenza, la Banca, dopo aver effettuato una propria valutazione di congruità, provvederà a trasmettere le stesse al Confidi che, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, dovrà esprimere un proprio parere sulla fattibilità della proposta transattiva. Tali eventuali accordi transattivi potranno essere comunque perfezionati solo con il consenso espresso di ciascuna parte firmataria.

Tutte le somme che dovessero essere recuperate, relative alle operazioni di cui alla presente Convenzione, dedotte le spese legali sostenute, verranno ripartite tra la Banca ed il Confidi in proporzione dei rispettivi rischi in essere a quel momento.

#### Articolo 14

La presente convenzione avrà decorrenza immediata ed avrà scadenza il 31 dicembre di ogni anno.

Essa si intenderà prorogata di anno in anno qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti a mezzo lettera raccomandata da indirizzarsi all'altra parte, spedita almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Il Confidi si impegna a comunicare alla Banca, entro 60 giorni, le eventuali modifiche apportate al proprio statuto.



Le parti si impegnano a modificare, con accordi plurilaterali, secondo buona fede la presente Convenzione al fine di tenere conto di ogni eventuale futura modificazione legislativa, regolamentare e/o amministrativa incidente sulla disciplina legale della presente Convenzione, dandone tempestiva comunicazione scritta indirizzata all'altra parte presso il proprio domicilio eletto; in difetto di accordo sulle modificazioni da apportare, ciascuna parte avrà facoltà di recesso, da esercitarsi per iscritto con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

La Banca potrà inoltre recedere dalla presente convenzione in caso di modifica dello Statuto del Confidi.

Nel caso in cui la presente Convenzione non venisse prorogata o la Banca o il Confidi, nei casi consentiti, dichiarasse di recedere dalla stessa, gli impegni già assunti del Confidi nei confronti della Banca rimarranno comunque in vigore fino ad estinzione dei relativi finanziamenti.

#### Articolo 15

Gli eventuali oneri fiscali relativi alla presente Convenzione sono a carico di entrambe le parti in ugual misura.

#### Articolo 16

Foro competente per tutte le controversie relative alla validità, efficacia ed esecuzione della presente convenzione è esclusivamente quello di Velletri.

#### Articolo 17

Le parti, per ogni effetto connesso alla presente Convenzione nonché per tutte le relative comunicazioni, eleggono domicilio come segue:

- Il Consorzio Confidi PMI Frosinone Soc. Coop. Per Azioni in Frosinone, presso la propria sede legale in Frosinone, Via Mastruccia n, 12/14.
- la Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni in Velletri, presso la propria sede legale in Via Martiri della Fosse Ardeatine, 9.

Il mutamento del domicilio eletto dovrà essere comunicato da una parte all'altra con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà effetto solo a decorrere dalla data di ricezione della lettera.

Letto, confermato e sottoscritto.

Velletri, li 1/7/2013

Consorzio Confidi PMI Frosinone Soc. Coop. Per Azioni

BANCA POPOLARE DEL LAZIO Soc. Coop. per Azioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., il Confidi approva specificatamente gli art. 5 comma secondo (sospensione dei finanziamenti), 11 (revoca dei finanziamenti), 12 comma quinto (rinuncia ad opporre eccezioni e limitazione di responsabilità), 12 comma ottavo (prova), 14 comma secondo (proroga), 14 commi quarto, quinto (recesso) e 16 (foro esclusivo).

Velletri, li 1/7/2013

Consorzio Confidi PMI Frosinone Soc. Coop. Per Azioni

BANCA POPOLARE DEL LAZIO Soc. Coop. per Azioni

Banca Popolare del Lazio  
Direttore Generale  
(Reg. Massim)

NOTA

VERIFICANDO IL PRODOTTO E PASNIGORAS IDONOS  
PROCURANS O POTANS, AL FINE DI OUGANS IN SEN  
DI ASCENSUM PAVENI XACU' ANI. 11 e 12 NON  
CONVERSIONE

Velletri, 1/7/2013

M. Be-Pe

## Convenzione Confidi Lazio PMI Frosinone ALLEGATO FIDI E CONDIZIONI

AFFIDAMENTI "A REVOKA"		IMPORT MAX	TASSO DI INTERESSE INDICIZZATO
Apertura di credito in c/c	100.000,00		Euribor 3 mesi + 5,75 p.p.
Anticipazioni in c/c SBF (ri.ba. e tratte)	100.000,00		Euribor 3 mesi + 5,50 p.p.
Anticipazioni in c/c su fatture, con notifica al debitore (scarto 20 %)	100.000,00		Euribor 3 mesi + 5,75 p.p.
Sconto commerciale	100.000,00		Euribor 3 mesi + 4,25 p.p.
FINANZIAMENTI		IMPORT MAX	DURATA MAX
			TASSO DI INTERESSE
Mutuo chirografario per acquisto scorte (max. 80 % spesa documentata)	100.000,00	18 mesi	Euribor/Eurirs + 5,75 p.p.
Mutuo chirografario per: • acquisto beni strumentali (max. 80 % spesa documentata) • per investimenti e/o immobilizzazioni immateriali e adeguamento strutture in materia di sicurezza (max. 80 % spesa documentata IVA esclusa)	300.000,00	60 mesi	Euribor/Eurirs + 5,75 p.p.
Mutuo ipotecario per acquisto e ristrutturazione immobili aziendali	300.000,00	120 mesi	Euribor/Eurirs + 4,25 p.p.
Consolidamento passività a breve rinvenienti dall'utilizzo di aperture di credito in c/c concesse della B.P.Lazio	300.000,00	60 mesi	Euribor/Eurirs + 6,75 p.p.
Mutuo chirografario per finanziamento 13 <sup>^</sup> mensilità	100.000,00	6 mesi	Euribor 3 mesi + 3,75 p.p.
Mutuo chirografario per finanziamento 14 <sup>^</sup> mensilità	100.000,00	4mesi	Euribor 3 mesi + 3,75 p.p.
Finanziamenti all'importazione	100.000,00	18 mesi	Euribor/Eurirs + 6,50 p.p.
Finanziamenti all'esportazione	100.000,00	18 mesi	Euribor/Eurirs + 4,50 p.p.

**NOTE**

- L'importo massimo concedibile per ciascuna impresa non può essere superiore ad Eur 500.000,00 (cinquecentomila/00)
- Per gli affidamenti "a revoka" il tasso indicizzato è correlato alla rilevazione media mensile del mese precedente a quello di applicazione sul rapporto.
- Per gli affidamenti "a revoka" i tassi indicati saranno validi per i primi nove mesi dalla data di perfezionamento del fido, successivamente lo spread si adeguerà a quello corrispondente alla classe di rating del cliente, secondo il seguente schema:

Affidamento/Classe di rating	AA	A	BB	CC	C	D
Apertura di credito in c/c	5,35	5,60	5,75	6,10	6,50	8,00
Anticipazioni in c/c SBF (ri.ba. e tratte)	4,45	4,85	5,50	7,00	7,50	8,00
Anticipazioni in c/c su fatture, con notifica al debitore (scarto 20 %)	5,20	5,60	5,75	6,25	7,25	8,75
Sconto commerciale	4,00	4,15	4,25	4,50	5,50	7,50

**N.B. – Le nuove condizioni saranno comunicate direttamente dalla Banca al cliente, ai sensi dell'Art. 118 del D.Lgs. 01/08/1993 nr. 385 (Testo Unico Bancario).**

- Per le operazioni di finanziamento a tasso indicizzato è utilizzato l'Euribor 3 mesi/base 360, correlato alla rilevazione media mensile di 2 mesi solari antecedenti quello di scadenza della rata.
- Per le operazioni di finanziamento a tasso fisso, è utilizzato l'irs corrispondente alla durata dell'ammortamento.
- Per i finanziamenti il rimborso è previsto mediante ammortamento con rate mensili comprensive di capitale + interessi
- La commissione istruttoria fido è pari allo 0,35 % dell'importo concesso.


## Convenzione Confidi Lazio PMI Frosinone ALLEGATO FIDI E CONDIZIONI

### CONDIZIONI DI C/C RISERVATE AI SOCI

Condizione/Prodotto c/c	SMALL	MEDIUM	PLUS	EXTRA
Tasso dare (debitore) entro fido	Tasso previsto per affidamenti "a revoca"			
Tasso dare (debitore) oltre il fido	Top Rate BPlazio vigente			
Tasso avere (creditore)	0,10 %			
Spese fisse liquidazione	ZERO			
Spese fisse fine anno	ZERO			
Spese mensili	Euro 5,00	Euro 10,00	Euro 20,00	Euro 40,00
Operazioni annue esenti	150	300	600	1.200
Costo per operazione eccedente	1,50 Euro			
GG valuta assegni piazza e BPL	2			
GG valuta assegni fuori piazza	3			
GG valuta assegni circolari	1			
GG valuta vaglia postali	4			
Assegni annui gratis	TUTTI			

Velletri, Luglio 2013

Banca Popolare del Lazio  
Direttore Generale  
(Reg. Marche del Lazio)



CONFIDI PMI FROSINONE Soc. Coop

